

C) Ammortamenti

La composizione degli **Ammortamenti** è esposta in forma grafica nella Tavola 20 ed in forma tabellare nella Tavola 21. Vi risultano elencate le principali categorie nelle quali confluiscono le voci di ammortamento, che rappresentano la valorizzazione monetaria dell'utilizzo, nel periodo di riferimento, di attrezzature, impianti ed infrastrutture da parte delle Amministrazioni.

Il valore complessivo della voce è pari a € 1.097 mil. ed è relativa principalmente ai Ministeri della Difesa - € 631 mil., pari al 57,5% della voce -, dell'Istruzione - € 145 mil., pari al 13,2% del totale -, dell'Interno - € 108 mil., pari al 9,8% del totale -, e della Giustizia - € 87,0 mil., pari al 7,9% del totale -.

Gli ammortamenti delle *immobilizzazioni materiali (beni mobili)* riguardano l'87,9% del totale; dall'analisi dei valori, e dalla considerazione dell'applicazione delle diverse aliquote, si evince che gli acquisti di *mezzi di trasporto aerei e hardware* costituiscono gli investimenti di maggior valore effettuati negli esercizi 2000 e 2001 e previsti per il 2002.

Le quote di ammortamento riferibili alle manutenzioni straordinarie rappresentano il 4% circa del totale degli **Ammortamenti**.

Analisi degli ammortamenti




Tavola 21

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002
Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	1.097.184	100,00
Immobilizzazioni immateriali	71.041	6,47
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	18.746	1,71
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	964.083	87,87
Manutenzioni straordinarie	43.314	3,95

4. Il Budget ed il Bilancio dello Stato forniscono due visioni complementari della stessa realtà: il primo evidenzia la valorizzazione delle risorse che si prevede di acquisire ed impiegare, consentendo l'analisi dei costi; il secondo esprime la previsione dei mezzi finanziari che rendono acquisibili le risorse.

I due approcci, pur essendo finalizzati alla rappresentazione dell'attività di una organizzazione, possono condurre a risultati quantitativi differenti. Si può rilevare, infatti, che i valori riferiti ai budget di molte Amministrazioni si discostano sensibilmente da quelli dei relativi bilanci finanziari, in quanto, come già esposto, gran parte delle risorse finanziarie ad esse assegnate, sono destinate a scopi perseguiti dallo Stato in via indiretta, e cioè mediante "trasferimenti" di risorse ad enti ed organismi che direttamente le utilizzano.

Al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, oltre all'attività istituzionale storicamente assegnata all'ex Ministero del Tesoro, con la relativa presenza di rilevanti contributi ad enti ed organismi diversi su tutte le principali tematiche afferibili ai compiti dello Stato, nonché l'allocatione degli *oneri a rimborso del debito pubblico*, competono anche le risorse a sostegno delle **Agenzie** costituite in seguito alla riorganizzazione dell'ex Ministero delle Finanze.

Al **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** fanno capo i contributi relativi agli enti previdenziali.

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** gestisce i finanziamenti ad enti di ricerca.

Il **Ministero delle Attività produttive** concentra molte delle risorse finalizzate agli interventi e ai contributi a sostegno delle imprese e delle iniziative economiche.

Le due visioni, economica e finanziaria, si differenziano anche perché la manifestazione temporale del costo e dell'esborso finanziario possono non coincidere; inoltre, ad "eventi a rilevanza economica" che generano costi, non sempre corrispondono erogazioni finanziarie (cioè l'utilità economica di un bene e/o servizio si può manifestare senza che abbia ancora a verificarsi la relativa spesa).

L'operazione di riconciliazione, esposta nella Tavola 22 a livello di Stato, ricostruisce, a partire dal costo globale dello Stato, il valore degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario evidenziando, attraverso le poste rettificative ed integrative, i fenomeni che hanno determinato la differenza.

Tali poste evidenziano:

- per i beni durevoli, la sostituzione dell'importo degli ammortamenti con l'eventuale esborso finanziario sostenuto nell'anno per l'acquisto di beni ("Spese per Investimenti");

Tavola 22

Budget dello Stato per l'anno 2002
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Euro
Costi delle Amministrazioni centrali	71.767.817
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	2.592.910
Contributi dello Stato a favore di terzi	255.846.193
Oneri per il finanziamento dello Stato	77.201.432
BUDGET	407.408.351
Rettifiche e integrazioni:	
Ammortamenti	-1.097.184
Spese per investimenti	4.233.273
Opere in corso	2.654.349
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-795.039
Rimborsi e anticipazioni	196.044.225
Altre	777.484
BILANCIO FINANZIARIO	609.225.458

- per la spesa sostenuta per la realizzazione o l'acquisizione di beni pluriennali non concluse nell'anno, l'esborso finanziario sostenuto sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio ("Opere in Corso");
- il costo sostenuto su stanziamenti relativi agli anni precedenti ("Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui");
- i rimborsi e le anticipazioni, voce quest'ultima di natura puramente finanziaria e non rappresentativa di costi, che include prevalentemente le quote capitale di ammortamento di prestiti e titoli del debito pubblico, nonché rimborsi corrisposti a cittadini ed anticipazioni di risorse a terzi.

Nella voce "Altre", infine, confluisce la residua differenza fra budget e bilancio finanziario che risulta rappresentata da:

- ratei, ossia costi a fronte dei quali l'esborso finanziario non si manifesta nell'anno di riferimento, ma in un esercizio successivo, e per i quali quindi non esiste, nel bilancio finanziario di previsione, assegnazione di risorse;
- risconti, ossia risorse finanziarie incluse nel bilancio di previsione, ma che fanno riferimento a costi di competenza di esercizi futuri;
- beni di magazzino;
- costi inclusi in budget e finanziati da risorse non incluse nel bilancio dello Stato (fondi della Comunità Europea utilizzati direttamente dalle Amministrazioni);

- risorse finanziarie assegnate per l'esercizio 2001 il cui utilizzo da parte delle Amministrazioni non è ancora compiutamente definito.

PARTE III

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Ammortamento:

è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Amministrazioni pubbliche:

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli

enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:

metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o sub-procedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 29/93).

Attività finali:

sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la

realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di attività finali.

Bilancio:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può

essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

Capitolo:

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:

è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Competenza economica:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi

relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:

è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

è un sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:

è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Contributi dello Stato a favore di terzi:

forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione. Nell'odierna realtà, tali interventi riguardano principalmente le realtà

istituzionali territoriali e locali, e quelle sanitarie.

Controllo di gestione:

rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e delle relative risorse assegnate, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:

rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costo:

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 3, comma 1 e art.14, comma 1, del D. L.vo n. 29/1993).

Direzione Generale:

struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso:

costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Finalità:

rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue, cioè i compiti che lo Stato assolve nei confronti dei cittadini.

Funzioni:

costituiscono specifiche aree di intervento dello Stato corrispondenti agli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(vedi "Missioni istituzionali")

Missioni istituzionali:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con

l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'aver un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri per il finanziamento dello Stato:

rappresentano i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteristiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Progetto:

strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:

raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:

è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni :

è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e

con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

Spese sostenute per lo svolgimento dell'attività ed il funzionamento degli organi dello Stato dotati di autonomia gestionale.

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.